

COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE

COM(93) 340 def.

Bruxelles, 22 luglio 1993

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

sull'attuazione del programma Matthaeus nel 1992

Indice

1. Introduzione e contesto generale
2. Attività del programma Matthaeus nel 1992
3. Valutazione del programma Matthaeus
4. Prospettive
5. Conclusioni

1 INTRODUZIONE E CONTESTO GENERALE

- 1.1 Nel quadro della realizzazione del mercato interno e vista la necessità di preparare i dipendenti delle dogane alle sue implicazioni, è parso indispensabile alla Commissione, su iniziativa della Sig.a Scrivener, membro della Commissione responsabile dell'imposizione indiretta e delle dogane, organizzare, a livello comunitario, un vasto programma di formazione professionale.

Questo programma, denominato "MATTHAEUS", non si sostituisce alle iniziative e alle realizzazioni degli Stati membri in materia di formazione professionale, ma risponde alla sfida del mercato interno e alla nuova definizione del ruolo dei dipendenti delle dogane nella Comunità per garantire il buon funzionamento dell'unione doganale.

- 1.2 Il programma Matthaeus, adottato il 20 giugno 1991 con decisione del Consiglio, si prefigge degli obiettivi specifici e delle azioni destinate a raggiungere i medesimi (cfr. punti 1.2 e 1.3 dell'ultima relazione della Commissione SEC(92) 735 def.).
- 1.3 Le azioni svoltesi nel 1991 hanno formato oggetto di una prima relazione, trasmessa dalla Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio il 15 aprile 1992 (SEC(92) 735 def.).

La presente relazione, redatta conformemente all'articolo 10 della decisione del Consiglio, riguarda esclusivamente le attività del programma Matthaeus nel 1992, nonché la sua valutazione e le sue prospettive.

2 ATTIVITA DEL PROGRAMMA MATTHAEUS NEL 1992

2.1 Scambi di dipendenti tra le amministrazioni nazionali (art. 4, lettera a) della decisione del Consiglio)

2.1.1 Osservazioni generali sugli scambi effettuati

- 2.1.1.1 Per motivi attinenti alla gestione del bilancio, gli scambi effettuati nel 1992 sono stati organizzati in tre fasi: la prima fino al 30 aprile, la seconda fino al 31 agosto e la terza dal 31 agosto alla fine dell'anno.

- 2.1.1.2 Complessivamente, sono stati effettuati 394 scambi, di cui 61 nel corso della prima fase, 136 nel corso della seconda e 197 nel corso della terza.

A fronte dei 394 scambi effettivamente realizzati, anche quest'anno molte migliaia di dipendenti hanno presentato domanda alle rispettive amministrazioni, per partecipare ai suddetti scambi.

Le disponibilità di bilancio assegnate al programma, le difficoltà di realizzare dei "gemellaggi" tra dipendenti con profili professionali comparabili e i mutamenti provocati nelle amministrazioni doganali dalle ristrutturazioni interne effettuate a motivo dell'entrata in vigore del grande mercato, spiegano in larga misura la differenza fra il gran numero di candidati e gli scambi effettivamente realizzati.

- 2.1.1.3 La Germania, la Francia, l'Irlanda, l'Italia, i Paesi Bassi, il Portogallo e il Regno Unito hanno scambiato dipendenti con tutti gli altri Stati membri.

Alcuni paesi che utilizzano le lingue meno diffuse nella Comunità, cioè la Danimarca e la Grecia, hanno scambiato dipendenti con un minor numero di Stati membri, rispettivamente la Danimarca con 7 e la Grecia con 8.

Le amministrazioni maggiormente interessate dalla ristrutturazione hanno scambiato meno dipendenti con meno Stati membri. Il Belgio e la Spagna hanno scambiato dipendenti con 7 Stati membri (cfr. allegato 1, tabella 1).

- 2.1.1.4 L'esame comparato del numero di dipendenti inviati e accolti da ogni Stato membro (cfr. allegato 1, tabella 2) evidenzia alcune disparità.

Queste disparità si spiegano con le specifiche necessità di taluni Stati membri che inducono, in alcuni casi, a non realizzare dei veri e propri gemellaggi.

L'amministrazione francese, ad esempio, ha accolto undici dipendenti italiani che hanno visitato alcuni grandi porti sull'Atlantico.

Malgrado tutto, le disparità restano limitate e gli scambi sono, nel complesso, equilibrati.

- 2.1.1.5 L'età media dei dipendenti oggetto di scambio è di 39 anni (34 per le donne e 40 per gli uomini) (cfr. allegato 1, tabella 3).

La ripartizione globale per sesso indica un 74% di uomini e un 26% di donne, con notevoli differenze tra gli Stati membri. Tuttavia la percentuale di donne non supera mai il 38% (cfr. allegato 1, tabella 4).

- 2.1.1.6 Per meglio effettuare i gemellaggi, i dipendenti che partecipano agli scambi sono stati suddivisi in tre categorie a seconda del tipo di mansioni svolte (direttive, d'inquadramento e di comando, operative).

Gli scambi hanno riguardato in massima parte dipendenti della categoria 3 (56%), mentre i dipendenti della categoria 2 hanno raggiunto una percentuale del 38% e quelli della categoria 1 del 6% (cfr. allegato 1, tabella 5).

- 2.1.1.7 Dall'analisi delle funzioni svolte dai dipendenti oggetto di scambio nelle rispettive amministrazioni di origine è emerso quanto segue:

- per quanto riguarda i dipendenti della categoria 1, si è trattato quasi esclusivamente di capi ufficio, di responsabili in seno alle amministrazioni centrali e di capi servizio specializzati nella lotta contro la frode;
- per quanto riguarda la categoria 2, si è trattato di capi ufficio di minore importanza, specialisti nella lotta contro la frode e dipendenti preposti al controllo delle merci di importazione ai valichi stradali e negli aeroporti;
- per quanto riguarda la categoria 3, si è trattato essenzialmente di dipendenti preposti al controllo delle merci d'importazione nei porti e nelle stazioni, nonché alla lotta contro la frode e al controllo dei passeggeri negli aeroporti.

- 2.1.1.8 Per quanto concerne tutte e tre le categorie:

- durante lo scambio il 70% ha svolto esattamente lo stesso lavoro che nell'ufficio d'origine;
- la maggior parte del restante 30% ha svolto compiti analoghi o complementari a quelli che svolgeva nell'ufficio d'origine.

- 2.1.1.9 I dipendenti oggetto di scambio provengono da tutti i settori di attività delle dogane.

Gli scambi effettuati riguardano, in ordine d'importanza decrescente, i seguenti settori principali: (cfr. allegato 1, tabella 6):

- lotta contro la frode;
- nolo importazione (aereo, stradale e marittimo);
- gestione degli uffici;
- controllo dei passeggeri (aeroporti).

2.1.1.10 Il lavoro svolto dai dipendenti oggetto di scambio nell'amministrazione ospitante copre una vasta gamma di attività (cfr. allegato 1, tabella 7) riguardanti, in ordine d'importanza decrescente:

- la lotta contro la frode;
- il nolo importazione (marittimo, stradale ed aereo);
- la gestione degli uffici.

2.1.1.11 La maggior parte degli scambi (45%) ha avuto una durata di 22-28 giorni.

Analizzando la durata degli scambi a seconda del grado, si constata che il rapporto tra questi due elementi è inversamente proporzionale. La Commissione ha auspicato che tutti i livelli gerarchici siano interessati dagli scambi, il che implica opportuni adeguamenti per quanto riguarda l'organizzazione e la durata dei medesimi in funzione della disponibilità dei dipendenti (cfr. allegato 1, tabella 8).

2.1.2 Competenza giuridica

2.1.2.1 Conformemente all'articolo 5 della decisione Matthaeus, "gli Stati membri prendono le misure necessarie per consentire ai dipendenti che partecipano ad uno scambio di essere operativi. A tale scopo, essi autorizzano tali dipendenti ad espletare, nell'amministrazione ospitante, le formalità relative agli atti loro affidati."

2.1.2.2 Nel corso del 1992 si può constatare quanto segue:

- sul piano giuridico, gli Stati membri in cui l'ordinamento giuridico richiede una decisione generale di abilitazione per i dipendenti oggetto di scambio hanno adottato le necessarie misure di carattere giuridico;
- gli Stati membri il cui ordinamento giuridico sembra costituire un ostacolo si sono sforzati,

all'atto pratico, d'integrare i dipendenti accolti e di far effettivamente svolgere le mansioni loro affidate;

- l'insufficiente conoscenza della lingua del paese ospitante costituisce ancora un ostacolo per l'esercizio della competenza giuridica. Ciò rappresenta un motivo di rammarico soprattutto quando si tratta di Stati membri nei quali non esiste, per legge, alcun ostacolo alla concessione della competenza giuridica ai funzionari.

2.1.2.3 Nel 1992 l'applicazione della competenza giuridica è stata estesa, e la maggioranza dei dipendenti delle dogane oggetto di scambio ha potuto essere veramente operativa.

Con un approfondimento della formazione linguistica non vi è dubbio che, in futuro, i pochi Stati membri che incontrano ostacoli nel loro ordinamento giuridico troveranno adeguate soluzioni, come è avvenuto nella maggior parte degli Stati membri.

2.2 Seminari Matthaeus (art. 4, lettera b) della decisione del Consiglio)

Conformemente alla decisione del Consiglio, i seminari rappresentano le occasioni d'incontro che consentono ai dipendenti delle dogane della Comunità di mettere in comune le loro esperienze.

Durante i seminari, aperti a tutte le categorie di dipendenti delle dogane, dev'essere possibile formulare suggerimenti per migliorare gli strumenti giuridici in vigore e per armonizzare i metodi di lavoro delle amministrazioni.

Nel 1991, quando ancora si trattava di un nuovo modo di lavoro per le amministrazioni doganali degli Stati membri, si sono svolti ben 10 seminari.

La partecipazione degli Stati membri si è confermata nel 1992, poiché oltre la metà di essi ha organizzato uno o più seminari Matthaeus.

Il ricorso a tale strumento di formazione è stato intensificato nel 1992. I seminari costituiscono, infatti, un nuovo e insostituibile strumento di comunicazione e di scambio tra i dipendenti delle amministrazioni nazionali, tanto più necessario con l'approssimarsi della data di entrata in vigore del mercato unico.

Nel 1992, grazie alla collaborazione tra la Commissione e gli Stati membri, è stato possibile organizzare 18 seminari che hanno visto la partecipazione attiva di un migliaio di dipendenti delle dogane. I temi trattati sono stati scelti di comune accordo tra la Commissione e gli Stati membri, nell'ambito delle priorità definite per la politica doganale a livello comunitario. Essi hanno riguardato, in particolare, la lotta contro la frode nell'ambito del grande mercato e l'applicazione della nuova regolamentazione connessa con l'entrata in vigore del mercato interno.

Tutti i seminari hanno riunito, con la Commissione, dipendenti delle amministrazioni doganali di tutte le categorie privilegiando quelli che, sul piano operativo, sono in grado di applicare in concreto quanto illustrato nei seminari o diffondere le informazioni tra il personale delle dogane grazie alla loro posizione gerarchica o funzione (ad esempio i formatori).

Alcuni seminari, per l'argomento trattato, sono stati aperti agli ambienti economici (ad esempio, quello sulla messa in opera dei regimi economici). Altri hanno permesso di riunire dipendenti delle dogane e di altre amministrazioni nazionali che partecipano all'applicazione della stessa regolamentazione (protezione del patrimonio nazionale).

I 18 seminari sono stati dedicati ai seguenti argomenti:

SISTEMI DI REVISIONE CONTABILE (Rouen, Francia, 6-8 aprile 1992):

Il maggiore ricorso alle tecniche di revisione contabile per migliorare e semplificare il controllo delle aziende è considerata una priorità della politica doganale.

Il seminario in questione ha permesso di confrontare le varie tecniche utilizzate dalle amministrazioni doganali e il loro livello di sviluppo.

Ne è scaturita, in concreto, la messa a punto di un'iniziativa comune a parecchie amministrazioni nazionali, che verrà attuata nel 1993 e nel 1994 nell'ambito del programma Matthaëus e i cui risultati saranno utilizzati da tutte le amministrazioni dei paesi comunitari.

CITES (Bruxelles, 27-29 aprile 1992):

Il seminario, riservato ai formatori delle scuole doganali, si è svolto con la partecipazione del segretariato CITES che, nell'ambito del programma delle Nazioni Unite per l'ambiente, si occupa della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche. Esso è la prosecuzione

del seminario CITES del 1991 destinato ai dipendenti operanti in loco.

Il seminario ha consentito di sviluppare la cooperazione tra i formatori, in particolare attraverso lo scambio di materiale didattico, contribuendo in tal modo ad armonizzare l'insegnamento nel settore della protezione ambientale.

METODI DI INDAGINE SULL'ORIGINE PREFERENZIALE DEI PRODOTTI DELLA PESCA (Bruxelles, 11-12 maggio 1992):

Il seminario era destinato ai dipendenti delle dogane specializzati nel settore della lotta contro la frode.

E' stato posto l'accento sui mezzi utilizzati, prima dell'avvio di un'indagine, per ottenere e analizzare le informazioni.

REALIZZAZIONE DEL MERCATO INTERNO EUROPEO: PROBLEMATICA DOGANALE E FISCALE A PARTIRE DAL 1993 (Parma, Italia, 14-15 maggio 1992):

Il seminario era aperto anche agli operatori economici.

L'iniziativa è stata imperniata essenzialmente sulla preparazione dei dipendenti delle dogane al mercato interno e all'informazione degli ambienti economici. Esso ha comportato anche la trattazione delle nuove disposizioni entrate in applicazione il 1 gennaio 1993, in particolare nei settori dell'IVA e delle accise.

LOTTA CONTRO LA FRODE (Atene, Grecia, 5-7 maggio 1992):

Questa azione di formazione per i dipendenti delle dogane greche si è svolta in Grecia con l'intervento di esperti della Commissione e dell'amministrazione doganale belga.

Si è trattato, nella fattispecie, di formare i dipendenti greci, su richiesta dell'amministrazione ellenica, su casi concreti di frode, particolarmente rappresentativi degli attuali tipi di frode.

DOGANE E INFORMATICA (Lisbona, Portogallo, 15-17 giugno 1992):

Lo sviluppo dei sistemi informatici negli Stati membri e nell'ambito della Commissione è una delle condizioni per l'efficace funzionamento dell'unione doganale nel quadro del grande mercato. A tale titolo, è considerato una priorità della politica doganale.

I lavori del seminario hanno rilevato la necessità di un grande sforzo convergente in questo settore per poter seguire meglio le operazioni e i controlli nell'ambito del mercato interno.

MICROSCOPIA DEI PRODOTTI OTTENUTI DAL GRANTURCO (Lisbona, Portogallo, 23-25 giugno 1992):

Il seminario ha riunito chimici operanti nei laboratori doganali degli Stati membri. Esso è stato concepito come prosecuzione del seminario del 1991 e ha riguardato l'analisi di un particolare prodotto ottenuto dal granturco e contemplato dalla P.A.C.

I lavori hanno contribuito, partendo da un esempio concreto, ad armonizzare i metodi di analisi chimica, condizione per l'applicazione uniforme della legislazione tariffaria alla frontiera esterna della Comunità.

I REGIMI DOGANALI ECONOMICI (Salonicco, Grecia, 24-26 giugno 1992):

L'obiettivo del seminario è consistito nel rafforzare la reciproca consapevolezza della necessità di una maggiore collaborazione tra dogane e imprese.

La semplificazione delle procedure doganali in materia di regimi doganali economici implica, infatti, una nuova concezione dei controlli, basata, in particolare, sulla revisione contabile delle imprese e su una migliore conoscenza reciproca tra ambienti economici e dogane.

Questa nuova definizione del ruolo delle dogane presuppone altresì un notevole sforzo di formazione del personale (contabilità, informatica, economia, ecc.).

POSSIBILITÀ DI SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE PER I CITTADINI DELLA COMUNITÀ: I REGIMI DOGANALI ECONOMICI (Catania, Italia, 11-12 giugno 1992):

Il seminario era aperto ai rappresentanti degli ambienti economici.

Esso ha consentito, di associare ai lavori gli operatori economici, informandoli degli obiettivi della regolamentazione in materia di regimi economici e delle prospettive della sua evoluzione (ed applicazione) in vista dell'entrata in vigore del mercato unico.

Analogamente, esso ha sensibilizzato i dipendenti degli Stati membri alla necessità di adeguare i nuovi metodi di lavoro e di approfondire la conoscenza della realtà aziendale.

LE PROCEDURE SEMPLIFICATE (Münster, Germania, 15-17 luglio 1992):

Il maggiore ricorso alle procedure semplificate richiede in materia un ampio ravvicinamento delle prassi al fine di evitare distorsioni di concorrenza fra Stati membri.

Il lavori del seminario, che si inquadrava nella prospettiva aperta a Madrid nel dicembre 1991, hanno consentito di effettuare un censimento delle prassi seguite dalle amministrazioni degli Stati membri e di delineare un metodo atto a ravvicinarle.

Tutti i partecipanti hanno espresso l'auspicio di lavorare in tal senso, proseguendo quest'azione di formazione anche in futuro.

ANALISI DEI RISCHI (Londra, Regno Unito, 26-28 ottobre 1992 e 7-9 dicembre 1992):

Su tale argomento, che figura tra le priorità della politica doganale, si sono svolti due seminari: il primo destinato agli alti funzionari in grado di definire degli orientamenti e il secondo ai formatori incaricati di formare il personale.

Lo sviluppo del commercio internazionale, la semplificazione e l'informatizzazione delle procedure doganali, nonché il carattere limitato delle risorse umane portano ad affinare i controlli doganali attraverso nuove tecniche di analisi dei rischi.

Questi due seminari hanno consentito di sviluppare l'informazione dei dipendenti delle dogane degli Stati membri in materia e di riflettere sulla definizione di un'impostazione comune necessaria per la protezione degli interessi finanziari comunitari e per il mantenimento di una leale concorrenza tra gli operatori commerciali.

SORVEGLIANZA DEL TERRITORIO DOGANALE DELLA COMUNITÀ
(Alexandroupolis, Grecia, 9-11 novembre 1992):

Questa azione di formazione è stata organizzata per i dipendenti delle dogane greche specializzati nella sorveglianza.

Il seminario ha consentito essenzialmente di sensibilizzare tali dipendenti alle nuove condizioni di lavoro derivanti dall'attuazione del mercato unico e alla necessità di applicare in modo uniforme il diritto comunitario alla frontiera esterna.

LE PROCEDURE AUTOMATIZZATE (Sigmaringen, Germania, 29 settembre-2 ottobre 1992):

Lo sviluppo del commercio internazionale richiede il contestuale sviluppo dell'automazione delle procedure doganali

per ridurre, in particolare, i tempi di sdoganamento. Parallelamente, l'entrata in vigore del mercato unico costringe gli Stati membri ad armonizzare le procedure automatizzate per evitare distorsioni di concorrenza tra Stati membri.

I partecipanti hanno manifestato la volontà di lavorare insieme per armonizzare le procedure e di sviluppare i contatti con gli operatori commerciali per garantire l'efficacia dei sistemi introdotti.

DOGANE E MERCATO INTERNO (Bruxelles, 8-9 ottobre 1992):

Christiane SCRIVENER, Commissario incaricato dell'imposizione indiretta e delle dogane, ha riunito duecento alti funzionari delle dogane e i rappresentanti delle organizzazioni professionali europee dei doganieri per fare il punto sulle concrete implicazioni dell'eliminazione delle frontiere fra Stati membri.

Le discussioni hanno riguardato l'aspetto sia doganale che fiscale del mercato interno, il ruolo economico delle dogane, la lotta contro la frode e la dimensione comunitaria della formazione doganale.

Questa riunione ha evidenziato la necessità di una fattiva cooperazione fra le amministrazioni doganali degli Stati membri per affrontare con successo il passaggio dalla protezione dello spazio economico nazionale a quella dello spazio economico comunitario.

A tale scopo, il programma Matthaeus è considerato lo strumento indispensabile al ravvicinamento delle amministrazioni doganali degli Stati membri e alla consapevolezza della dimensione comunitaria delle loro funzioni.

CONTROLLI ALL'ESPORTAZIONE PER LE OPERE D'ARTE (Madrid, Spagna, 10-12 dicembre 1992):

Il seminario si è svolto con la partecipazione di rappresentanti dei ministeri dei beni culturali.

I lavori hanno consentito di preparare la futura applicazione delle procedure di controllo previste nel regolamento "esportazione di beni culturali", riunendo i funzionari che hanno partecipato all'elaborazione della regolamentazione e quelli che saranno incaricati della sua applicazione.

IL TRANSITO E L'ESPORTAZIONE (Napoli, Italia, 17-18 dicembre 1992):

Il seminario era aperto ai rappresentanti degli ambienti economici.

L'entrata in vigore del mercato unico modifica le caratteristiche di talune regolamentazioni doganali (ad esempio, la soppressione dei controlli alle frontiere) e rende pertanto necessario un coordinamento fra i dipendenti degli Stati membri incaricati della loro applicazione per evitare distorsioni di concorrenza dovute ad una applicazione non uniforme.

I lavori del seminario hanno evidenziato il desiderio dei partecipanti di analizzare insieme le nuove regolamentazioni in presenza dei rappresentanti del mondo economico, concretando in tal modo la volontà di lavorare insieme al servizio dell'economia comunitaria.

LOTTA CONTRO LA FRODE (Londra, Regno Unito, 10 dicembre 1992):

Il seminario ha consentito di riunire i rappresentanti dei servizi specializzati della DG XXI e i capi dei servizi di indagine degli Stati membri nei settori delle dogane, delle imposte e delle accise.

La soppressione dei controlli alle frontiere interne modifica l'organizzazione dei controlli effettuati finora e rende necessaria una maggiore collaborazione tra le amministrazioni degli Stati membri.

Tutti i partecipanti hanno auspicato il proseguimento dell'iniziativa, sottolineando in tal modo la volontà di collaborare, in materia di lotta contro la frode, in un contesto comunitario.

I seminari hanno avuto vasta eco fra i dipendenti delle dogane e sono ormai diventati un indispensabile strumento di formazione, la cui flessibilità ed elasticità hanno consentito di preparare i dipendenti delle dogane degli Stati membri al mercato unico, priorità del 1992, nelle migliori condizioni.

2.3 Applicazione nelle scuole doganali degli Stati membri di programmi comuni di formazione professionale (art. 4, lettera c) della decisione del Consiglio)

In seguito all'elaborazione, nel 1992, di un programma comune di formazione professionale destinato ai dipendenti delle dogane in uno stadio di formazione iniziale, la Commissione, in stretta collaborazione con gli Stati membri, ha elaborato tre programmi specifici comuni di approfondimento e di specializzazione destinati ai dipendenti che abbiano già un'esperienza professionale (cfr. allegato 2, pagg. 27 e seguenti).

Detti programmi, che sono stati adottati con decisione della Commissione del 16 dicembre 1992(1), riguardano rispettivamente i regimi doganali di perfezionamento attivo, ammissione temporanea e transito.

Lo svolgimento di tali programmi, parallelamente a quello del programma comune iniziale adottato nel 1991(2), concorrerà all'introduzione di un'analoga formazione in materia doganale in tutta la Comunità. I programmi in questione sono entrati in vigore il 1 gennaio 1993.

Essi hanno per oggetto i regimi doganali la cui importanza economica giustifica, di per se stessa un'applicazione uniforme nella Comunità, garantendo in tal modo il buon funzionamento del mercato interno.

Nel 1993 la Commissione elaborerà altri programmi specifici comuni di approfondimento e di specializzazione, destinati ai dipendenti delle dogane in possesso di un'esperienza professionale.

2.4 Formazione linguistica

2.4.1 A norma dell'articolo 6 della decisione Matthaeus, gli Stati membri predispongono, per i dipendenti che partecipano ad un'azione di scambio, una formazione linguistica intensiva e permanente, in tutte le lingue ufficiali della Comunità.

2.4.2 I risultati delle iniziative realizzate dagli Stati membri in materia di formazione linguistica figurano in allegato (cfr. allegato 1, tabella 7).

Le osservazioni già formulate nell'ultima relazione sulla formazione linguistica sono interamente applicabili al 1992.

2.4.3 Le necessità in materia di formazione linguistica dei partecipanti al programma Matthaeus non sempre sono soddisfatte. A tale riguardo non si è registrato, nel 1992, alcun significativo cambiamento.

2.4.4 Il persistere di tale problema negli ultimi due anni del programma non deve tuttavia sminuire l'importanza degli sforzi compiuti dagli Stati membri, che nel difficile contesto della ristrutturazione delle amministrazioni doganali, in previsione dell'entrata in vigore del mercato unico, hanno cercato di far fronte alle esigenze del programma Matthaeus in materia di formazione linguistica.

(1) GU L 10 del 16 gennaio 1993.

(2) GU L 16 del 23 gennaio 1992.

Le proposte di adeguamento del programma Matthaeus che la Commissione presenterà prima del mese di luglio 1993 dovranno tenere conto di tale realtà, in mancanza di progressi nel corso della prima metà del 1993.

3. VALUTAZIONE DEL PROGRAMMA MATTHAEUS

3.1 Aspetti finanziari

Il bilancio del programma Matthaeus ammontava per il 1992 a 2 700 000 ECU, suddivisi in due linee di bilancio: rispettivamente B5.3051 (stanziamenti operativi), dell'importo di 2 427 000 ECU, e B8.5351 (minibilancio), dell'importo di 273 000 ECU.

Tutti gli stanziamenti Matthaeus sono stati impegnati e la linea operativa ha consentito di organizzare 393 scambi e 18 seminari. Detta linea è stata utilizzata anche per finanziare l'azione pilota INTERFISC (addetti alle imposte indirette) per un importo di 300 000 ECU.

A partire dal 1993 INTERFISC diverrà il programma MATTHAEUS-TAX se, come tutto lascia supporre, il Consiglio adotterà la proposta di decisione della Commissione e il finanziamento sarà garantito, anche in quel caso, dalla linea B5.3051 per un importo di 600 000 ECU. Ciò comporterà una corrispondente riduzione degli stanziamenti disponibili sulla linea operativa Matthaeus, impedendo, in tal modo, l'aumento del numero di scambi (come prevedeva la decisione del Consiglio) e dei seminari.

3.2 Metodi di gestione e di valutazione del programma

La fiducia instauratasi in seno al comitato Matthaeus ha consentito di garantire una gestione efficace e una buona valutazione del programma, da un lato istituzionalizzando gli strumenti di lavoro che, pragmaticamente, erano stati introdotti nel 1991 e, dall'altro, sviluppandoli.

3.2.1 Per quanto riguarda la gestione del programma, la Commissione, nella decisione dell'11 dicembre 1992⁽¹⁾, ha stabilito le disposizioni d'applicazione relative agli scambi, ai seminari nonché alle modalità finanziarie di pagamento dei medesimi da parte della Commissione.

3.2.1.1 Per gli scambi, il ruolo dei coordinatori nazionali è stato istituzionalizzato tenuto conto, in particolare, della loro importanza per la

(1) GU L 16 del 25 gennaio 1993.

realizzazione dei gemellaggi sui quali si basano gli scambi.

3.2.1.2 Per i seminari, la Commissione ha fissato le regole essenziali che presiedono alla determinazione, all'inizio di ogni anno, delle priorità in materia. Questa pianificazione, pur non essendo rigida, è indispensabile per la buona gestione del programma.

3.2.1.3 Per quanto riguarda le modalità finanziarie di pagamento degli scambi e dei seminari, la Commissione, in stretta collaborazione con gli Stati membri, ha stabilito delle regole destinate a:

- consentire agli Stati membri di ricevere per tempo i fondi necessari;
- garantire il controllo dei movimenti finanziari tra gli Stati membri e la Commissione.

3.2.2 Per quanto riguarda la valutazione del programma, la Commissione, nella sua decisione, ha istituzionalizzato il questionario di valutazione che ciascun partecipante agli scambi deve compilare e che viene trasmesso alla Commissione tramite il coordinatore nazionale.

Inoltre la Commissione ha perseguito un duplice obiettivo:

- estendere la valutazione sistematica degli scambi ai seminari e
- diffondere informazioni il più possibile complete ai partecipanti dei seminari Matthaeus.

3.2.2.1 Per la valutazione dei seminari la Commissione distribuisce a tutti i partecipanti un questionario destinato a misurarne l'indice di gradimento e a stabilire se si siano raggiunti gli obiettivi dei seminari fissati dal programma Matthaeus.

3.2.2.2 Per garantire il controllo operativo dei seminari, la Commissione ha diffuso ai coordinatori Matthaeus un resoconto di ciascun seminario comprendente la sua valutazione. In alcuni casi sono state distribuite delle videocassette da proiettare nelle scuole doganali per raggiungere un più vasto uditorio.

Sulla base di tali informazioni, gli specialisti della formazione in seno al comitato Matthaeus e la Commissione possono prevedere, se necessario, eventuali prolungamenti e adattamenti.

L'obiettivo della Commissione è seguire da vicino le azioni di formazione del programma Matthaeus e adattarle costantemente alle necessità dei partecipanti, nel rispetto degli obiettivi del programma. Inoltre, attraverso la diffusione delle informazioni a tutti i dipendenti delle dogane, i benefici del programma superano le mere esperienze individuali per raggiungere le amministrazioni degli Stati membri e la Comunità nel suo complesso.

4. PROSPETTIVE

4.1 Il programma Matthaeus disporrà nel 1993 di 2 427 000 ECU per gli stanziamenti operativi (dai quali occorrerà detrarre 600 000 ECU destinati al programma Matthaeus-Tax), il che rende impossibile l'ampliamento del suo campo d'applicazione e degli obiettivi quantitativi raggiunti nel 1991 e nel 1992.

Gli scambi dovrebbero mantenersi intorno alle 400 unità e i seminari dovrebbero essere al massimo una quindicina. Queste cifre rappresentano i limiti massimi, tenendo conto delle disponibilità finanziarie previste.

4.2 Il 1993 sarà dedicato a rafforzare le azioni del programma Matthaeus

A tale scopo la Commissione propone di concentrare gli sforzi sui seguenti punti:

4.2.1 La formazione linguistica dovrà essere una priorità assoluta, poiché condiziona in larga misura l'effettivo esercizio della competenza giuridica da parte dei dipendenti delle dogane che partecipano agli scambi.

A tal fine la Commissione, nella sua decisione d'applicazione (1), fa obbligo agli Stati membri di informarla ogni anno dettagliatamente.

La Commissione proporrà, all'atto dell'adeguamento del programma Matthaeus, il prolungamento della durata di taluni scambi per consentire un'approfondita formazione linguistica nel paese ospitante.

(1) GU L 16 del 25 gennaio 1993.

4.2.2 Nel 1993 si dovrebbero registrare progressi decisivi in materia di abilitazione dei dipendenti delle dogane oggetto di scambio a svolgere i compiti dei loro omologhi nel paese ospitante.

La Commissione ritiene che, in pratica, questa competenza giuridica potrebbe esercitarsi in quasi tutti gli Stati membri.

Nella decisione di applicazione dell'11 dicembre 1992 è previsto che ciascun coordinatore informi la Commissione nel caso in cui il suo Stato limiti, in genere, la possibilità, per i dipendenti ospiti, di essere pienamente operativi.

4.2.3 Il ruolo e la posizione dei formatori dovranno essere valorizzati e gli sforzi già compiuti per la loro partecipazione agli scambi dovranno estendersi ai seminari per diffondere tra i dipendenti delle dogane l'esperienza acquisita e adattare le azioni intraprese alla realtà doganale.

In tale prospettiva, i servizi della Commissione stanno esaminando, in stretto collegamento con le amministrazioni degli Stati membri, la realizzazione del progetto di "centro comune di formazione", la cui creazione è prevista dalla decisione del Consiglio del 20 giugno 1991(1).

(1) GU L 187 del 20 giugno 1991.

5. CONCLUSIONE

Il programma Matthaeus si è immediatamente imposto come un elemento determinante per l'adeguamento delle amministrazioni degli Stati membri ai compiti loro propri a partire dal 1 gennaio 1993.

Dopo due anni di successo, in una difficile fase di ristrutturazione delle amministrazioni doganali, il 1993 rappresenterà una tappa decisiva per la prosecuzione del programma Matthaeus. Si dovrà compiere un salto di qualità per fare in modo che la formazione doganale comunitaria diventi una componente essenziale delle dogane del futuro.

A tale scopo la Commissione presenterà, conformemente alla decisione del Consiglio, una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'esperienza acquisita nell'attuazione del programma, corredata di una proposta di adeguamento in base alla suddetta esperienza.

Tabella 1

Ripartizione, per Stato membro, dei paesi che hanno ospitato i dipendenti oggetto di scambio.

Paese d'origine	Numero di dipendenti scambiati	Paese ospitante											
		B	DK	D	E	FR	EL	IRL	I	L	NL	P	UK
B	17	-	-	4	-	3	-	1	1	-	3	1	4
DK	20	-	-	5	-	3	-	1	3	-	3	1	4
D	45	2	5	-	2	5	2	2	6	1	8	1	11
E	13	-	-	1	-	4	-	1	2	-	3	1	1
FR	51	3	3	4	3	-	4	3	11	2	2	3	13
EL	34	-	-	3	-	15	-	1	4	1	3	1	6
IRL	20	1	1	3	1	2	1	-	3	1	1	2	4
I	53	1	3	5	1	21	4	3	-	1	7	3	4
L	10	-	-	2	-	2	1	1	1	-	1	1	1
NL	52	5	3	9	5	2	5	2	8	3	-	2	8
P	23	1	1	1	1	5	1	2	4	1	2	-	4
UK	56	4	4	9	1	12	9	4	3	1	6	3	-
Totale	394	17	20	46	14	74	27	21	46	11	39	19	60

- Allegato 1 -

- Allegato 1 -Tabella 2. Scambi 1992 per Stato membro.

Paese	Dipendenti inviati	Dipendenti accolti
Belgio	17	17
Danimarca	20	20
Germania	45	46
Spagna	13	14
Francia	51	74
Grèce	34	27
Irlanda	20	21
Italia	53	46
Lussemburgo	10	11
Paesi-Bassi	52	39
Portogallo	23	19
Rogno Unito	56	60
Totale	394	394

Tabella 3. Età media dei partecipanti.

Età media	Donne	Uomini
39	34	40

- Allegato 1 -Tabella 4. Percentuale, per Stato membro, delle donne che hanno partecipato agli scambi nel 1992.

Paese	%
Belgio	6
Danimarca	20
Germania	28
Spagna	38
Francia	18
Grèce	17
Irlanda	5
Italia	26
Lussemburgo	0
Paesi-Bassi	23
Portogallo	13
Rogno Unito	18
Totale	26

Tabella 5. Percentuale di partecipanti per funzioni.

Funzioni	Numero	%
1	25	6
2	151	38
3	218	56
Totale	394	100

Codici delle funzioni.

- 1 Dipendenti con mansioni direttive.
- 2 Dipendenti che hanno compiti di inquadramento e di comando, senza escludere mansioni operative.
- 3 Dipendenti che svolgono mansioni operative, ma che possono prendere decisioni sul campo.

- Allegato 1 -

Tabella 6.

**Settore di attività, nell'ufficio di origine,
dei dipendenti oggetto di scambio nel 1992
(percentuale).**

Codice	Settori di attività	%
01	Nolo importazione - porto.	8
02	Nolo importazione - aeroporto.	9
03	Nolo importazione - porto e aeroporto.	1
04	Nolo importazione - ferrovia.	5
05	Nolo importazione - strada.	8
06	Nolo esportazione - porto.	1
07	Nolo esportazione - aeroporto.	1
08	Nolo esportazione - porto e aeroporto.	0
09	Nolo esportazione - ferrovia.	1
10	Nolo esportazione - strada.	1
11	Controllo passeggeri - porto.	2
12	Controllo passeggeri - aeroporto.	4
13	Controllo passeggeri - ferrovia.	1
14	Controllo passeggeri - strada.	1
15	Controllo postale.	1
16	Amministrazione centrale.	8
17	Capoufficio.	5
18	Chimico/tecnico.	1
19	Esperto nella lotta contro le frodi.	25
20	Formatore.	2
21	Altri.	19

- Allegato 1 -

Tabella 7. Mansioni svolte negli uffici ospitanti dai dipendenti oggetto di scambio nel 1992 (percentuale).

Codice	Settori di attività	%
01	Nolo importazione - porto.	8
02	Nolo importazione - aeroporto.	9
03	Nolo importazione - porto e aeroporto.	2
04	Nolo importazione - ferrovia.	6
05	Nolo importazione - strada.	9
06	Nolo esportazione - porto.	1
07	Nolo esportazione - aeroporto.	1
08	Nolo esportazione - porto e aeroporto.	0
09	Nolo esportazione - ferrovia.	1
10	Nolo esportazione - strada.	1
11	Controllo passeggeri - porto.	3
12	Controllo passeggeri - aeroporto.	4
13	Controllo passeggeri - ferrovia.	0
14	Controllo passeggeri - strada.	1
15	Controllo postale.	1
16	Amministrazione centrale.	7
17	Capoufficio.	4
18	Chimico/tecnico.	1
19	Esperto nella lotta contro le frodi.	21
20	Formatore.	1
21	Altri.	22

- Allegato 1 -Tabella 8. Durata degli scambi nel 1992.

Numero di giorni	Codice delle funzioni			Numero di partecipanti
	1	2	3	
0 - 7	6	28	9	43
8 - 14	11	26	14	51
15 - 21	4	17	12	33
22 - 28	3	47	133	183
29 - 35	1	31	50	82
36 - 42	0	2	0	2
Totale	25	151	218	394

Codici delle funzioni.

- 1 Dipendenti con mansioni direttive.
- 2 Dipendenti che hanno compiti di inquadramento e di comando, senza escludere mansioni operative.
- 3 Dipendenti che svolgono mansioni operative, ma che possono prendere decisioni sul campo.

Tabella 9.

Programma di formazione linguistica - 1992 (statistiche).

Paese	Numero di dipendenti scambiati	Numero di dipendenti formati (2)	Lingue insegnate									Costo della formazione (2)
			EN	FR	DE	NL	IT	EL	DA	ES	PO	
B	17	91	x	x	x	x		x		x	x	+/- 24.577 ECU
DK	20	12	x	x	x	x	x					+/- 16.635 ECU
D	45	1064	x	x		x	x		x	x		+/- 257.732 ECU
E	13	282	x	x	x		x					+/- 157.452 ECU
FR	51	2390	x		x		x					+/- 129.323 ECU
EL	34	19	x	x	x		x			x		-
IRL	20	171		x	x		x	x		x	x	+/- 89.103 ECU
I	53	438	x	x	x							+/- 127.666 ECU
L	10	13								x		+/- 37.622 ECU
NL	52	36	x	x	x		x	x	x	x	x	+/- 87.397 ECU
P	23	65	x	x								+/- 7.537 ECU
UK	56	56		x	x	x		x	x	x	x	+/- 40.244 ECU
Totali	394	4637										+/- 975.228 ECU

- Allegato 1 -

(1) Alcuni Stati membri non hanno potuto precisare le formazioni linguistiche specifiche impartite nel quadro del programma Matthaeus, per cui i loro dati riguardano la formazione linguistica impartita a tutti i dipendenti delle dogane.

(2) Si tratta del costo effettivamente sostenuto dai servizi doganali, che può essere assimilato al costo effettivo sostenuto dalle amministrazioni nazionali.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 1992

relativa a programmi comuni specifici sul perfezionamento attivo, l'ammissione temporanea e il transito in materia di formazione professionale dei dipendenti delle dogane (Matthaeus)

(93/15/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la decisione 91/341/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1991, che adotta un programma di azione comunitaria in materia di formazione professionale dei dipendenti delle dogane (programma Matthaeus)⁽¹⁾, in particolare l'allegato III, punto 7,

considerando che, ai sensi dell'articolo 4, lettera c) della decisione 91/341/CEE, la Commissione è tenuta ad elaborare programmi comuni di formazione per i dipendenti delle dogane;

considerando che questi programmi comuni sono indispensabili per raggiungere gli scopi del programma Matthaeus, segnatamente quello dell'uniforme applicazione del diritto comunitario alle frontiere esterne della Comunità;

considerando che questi programmi comuni sono resi necessari dalla diversità degli insegnamenti attualmente impartiti nelle scuole doganali degli Stati membri;

considerando che un programma comune di formazione destinato ai dipendenti delle dogane in fase di formazione iniziale è già stato adottato con decisione 92/39/CEE della Commissione⁽²⁾;

considerando che programmi comuni specifici di approfondimento e di specializzazione adottati nelle scuole doganali parallelamente al programma comune iniziale

contribuiranno ad una formazione doganale identica in tutta la Comunità;

considerando che questi programmi comuni specifici saranno destinati a dipendenti delle dogane già in possesso di un'esperienza professionale;

considerando che tre programmi comuni specifici, relativi ai regimi del perfezionamento attivo, dell'ammissione temporanea e del transito, sono necessari tenuto conto dell'importanza economica di tali regimi e consentono una applicazione uniforme nella Comunità della normativa doganale interessata, assicurando nel contempo il corretto funzionamento del mercato interno;

considerando che i dipendenti delle dogane cui saranno destinati tali programmi comuni specifici dovranno avere un'esperienza professionale che consenta loro di trarne pienamente profitto, assicurando così in futuro una migliore applicazione del diritto doganale comunitario;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato « Matthaeus »,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Presso le scuole doganali degli Stati membri sono istituiti tre programmi comuni specifici, denominati in prosieguo « programmi specifici », destinati ai dipendenti delle dogane e il cui contenuto è indicato rispettivamente negli allegati I, II e III.

⁽¹⁾ GU n. L 187 del 13. 7. 1991, pag. 41.

⁽²⁾ GU n. L 16 del 23. 1. 1992, pag. 14.

Articolo 2

Ai sensi della presente decisione si intende per:

1. « scuola doganale »: qualsiasi istituto in cui venga impartito ai dipendenti delle dogane un insegnamento relativo alla loro formazione professionale;
2. « dipendenti in possesso di un'esperienza professionale pregressa »: i dipendenti che hanno già ricevuto una formazione iniziale ai sensi dell'articolo 2, punto 2 della decisione 92/39/CEE o, in subordine, i dipendenti che possiedono conoscenze generali in materia doganale sufficienti per approfondire gli argomenti dei programmi specifici.

Articolo 3

I programmi specifici sono destinati ai dipendenti delle dogane incaricati dell'esecuzione del diritto comunitario oggetto di tali programmi e in possesso di un'esperienza professionale pregressa, indipendentemente dal luogo in cui esercitano le loro mansioni.

Articolo 4

L'insegnamento dei programmi specifici va impartito in un arco di tempo che consenta ai dipendenti di essere pienamente idonei alla futura applicazione dei regimi interessati.

Articolo 5

Ogni Stato membro comunica alla Commissione le disposizioni e le modalità di esecuzione adottate per l'attuazione dei programmi specifici.

Articolo 6

I programmi specifici non ostano all'adozione di programmi complementari nazionali nelle scuole doganali.

Articolo 7

Gli Stati membri attuano i programmi specifici a decorrere dal 1° gennaio 1993.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 1992.

Per la Commissione
Christiane SCRIVENER
Membro della Commissione

ALLEGATO I**Programma specifico : regime di perfezionamento attivo****1. ASPETTI GENERALI**

- 1.1. Regime nel diritto comunitario, nel quadro del GATT e della Convenzione di Kyoto.
- 1.2. Aspetti economici del regime nel quadro della politica di concorrenza all'esportazione fuori del territorio doganale della Comunità. I benefici in materia di dazi e tasse all'importazione e, per quanto riguarda il sistema della sospensione, le misure di politica commerciale.
- 1.3. Nessi del regime con la politica agraria comune. Casi di divieto.
- 1.4. Il regime rispetto a situazioni specifiche (merci aventi carattere strategico, embargo, esportazioni di prodotti chimici che possono essere utilizzati come armi, ecc.).

2. SISTEMA DELLA SOSPENSIONE E SISTEMA DEL RIMBORSO

- 2.1. Aspetti comuni ai due sistemi.
- 2.2. Tecnica del sistema della sospensione.
- 2.3. Tecnica del sistema del rimborso.
- 2.4. Riesportazione di merci tali e quali e nessi tra il sistema del rimborso ed altre possibilità di rimborso o di sgravio dei dazi all'importazione.
- 2.5. Scelta del sistema.

3. COMPENSAZIONE PER EQUIVALENZA

- 3.1. Benefici economici della compensazione per equivalenza.
- 3.2. Nozione di merci equivalenti (valutazione dell'equivalenza, sensibilità, criteri, controllo del rispetto delle condizioni).
- 3.3. Divieti e restrizioni.

4. PROCEDURE IM/EX E EX/IM

- 4.1. Benefici economici della procedura EX/IM.
- 4.2. Traffico triangolare.

5. REGOLE PARTICOLARI RELATIVE ALLA COMPENSAZIONE PER EQUIVALENZA E ALL'ESPORTAZIONE ANTICIPATA

- 5.1. Criteri per beneficiare della compensazione per equivalenza. Particolare sensibilità della perfetta corrispondenza di tali criteri, segnatamente per i prodotti agricoli.
- 5.2. Momento in cui sono stabilite le condizioni per beneficiare di tali procedure.
- 5.3. Le merci equivalenti si trovano in una fase di fabbricazione più avanzata rispetto alle merci d'importazione.
- 5.4. Cambiamento di posizione doganale. Momento in cui avviene tale cambiamento.
- 5.5. Caso in cui il cambiamento di posizione doganale di prodotti agricoli non influisce sulle restituzioni agricole.

6. CONDIZIONI PER AVVALERSI DEL REGIME

- 6.1. Condizioni connesse alla persona. Stabilimento nella Comunità. Operazioni prive di carattere commerciale. Industriali e commercianti. Titolare dell'autorizzazione ed operatori. Controllo delle garanzie per beneficiare del regime.
- 6.2. Individuazione delle merci e individuazione delle condizioni per beneficiare della compensazione per equivalenza.
- 6.3. Condizioni economiche. Casi in cui si considerano soddisfatte le condizioni economiche: rispetto ai tipi di operazioni e rispetto alle merci. Altri casi in cui le condizioni economiche sono soddisfatte o possono esserlo. Le giustificazioni che deve fornire chi ha richiesto l'autorizzazione.
- 6.4. Condizioni per beneficiare del regime per i prodotti agricoli soggetti ad un sistema di controllo dei prezzi o a prezzi minimi.
- 6.5. Condizioni particolari per beneficiare del regime con il sistema del rimborso.

7. DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE E AUTORIZZAZIONE
 - 7.1. Informazioni da fornire nella domanda. Documenti giustificativi. Termine per la presentazione della domanda.
 - 7.2. Controllo delle informazioni di cui alla domanda ed esistenza di garanzie relative al richiedente e all'operatore. Controllo della possibilità di effettuare le operazioni di perfezionamento sulle quantità richieste.
 - 7.3. Elementi che devono figurare nell'autorizzazione. Elementi che possono essere forniti dopo il rilascio dell'autorizzazione.
 - 7.4. Nesso tra concessione dell'autorizzazione e vincolo al regime delle merci d'importazione.
 - 7.5. Procedura semplificata per il rilascio dell'autorizzazione. Casi in cui tale procedura è ammessa e condizioni per beneficiarne.
 - 7.6. Data di entrata in vigore dell'autorizzazione.
 - 7.7. Rinnovo e modifica dell'autorizzazione.
 - 7.8. Obblighi del titolare dell'autorizzazione in caso di modifica di talune situazioni.
 - 7.9. Annullamento o revoca dell'autorizzazione.
8. TERMINI
 - 8.1. Termine di validità dell'autorizzazione e casi di riesame delle condizioni economiche.
 - 8.2. Termine di riesportazione (IM/EX). Importanza della corretta fissazione di tale termine, tenuto conto delle conseguenze che ne derivano quando sono applicate altre disposizioni che vi fanno riferimento (in particolare globalizzazione annuale o trimestrale dell'appuramento).
 - 8.3. Termine per il vincolo delle merci al regime nel caso di esportazione anticipata.
 - 8.4. Termine per la presentazione del conto di appuramento.
 - 8.5. Termine per la presentazione della domanda di rimborso.
 - 8.6. Termine per la conservazione dei documenti giustificativi.
9. TASSO DI RENDIMENTO
 - 9.1. Sensibilità della determinazione del tasso di rendimento.
 - 9.2. Utilizzazione della contabilità del titolare dell'autorizzazione.
 - 9.3. Tasso effettivo.
 - 9.4. Tassi forfettari. Condizioni di utilizzazione. Loro nessi con i coefficienti delle restituzioni agricole.
10. VINCOLO DELLE MERCI AL REGIME E UTILIZZAZIONE DEL SISTEMA DI RIMBORSO
 - 10.1. Vincolo al regime nel quadro del sistema della sospensione. Identificazione delle merci d'importazione in base alle descrizioni figuranti nell'autorizzazione.
 - 10.2. Dichiarazione di immissione in libera pratica nel quadro del sistema del rimborso.
 - 10.3. Procedura semplificata di rilascio dell'autorizzazione, documento da allegare alla dichiarazione di vincolo al regime (nel caso del sistema della sospensione) o alla dichiarazione di immissione in libera pratica (nel quadro del sistema del rimborso).
 - 10.4. Costituzione, se del caso, di una garanzia.
 - 10.5. Le tre procedure semplificate di vincolo delle merci al regime (sistema della sospensione) o di immissione in libera pratica (sistema del rimborso).
11. CONTROLLI DURANTE LE OPERAZIONI DI PERFEZIONAMENTO
 - 11.1. Controlli contabili e fisici.
 - 11.2. Controlli adeguati a ciascuna operazione (analisi del rischio).
12. PERFEZIONAMENTO PASSIVO NEL QUADRO DEL PERFEZIONAMENTO ATTIVO
13. ESPORTAZIONE DI MERCI FUORI DEL TERRITORIO DOGANALE DELLA COMUNITÀ E ALTRE DESTINAZIONI DOGANALI AI FINI DI TALE ESPORTAZIONE
 - 13.1. Nel quadro del sistema della sospensione (prodotti compensatori e merci tal quali) e nel quadro del sistema del rimborso (prodotti compensatori).
 - 13.2. Destinazioni doganali equiparate ad un'esportazione, in particolare fornitura di aeromobili civili alle compagnie aeree stabilite nel territorio doganale della Comunità e riparazione, modifica o trasformazione di aeromobili civili effettuate nel quadro di un'operazione di perfezionamento attivo.

- 13.3. Procedure di esportazione normali fuori del territorio doganale della Comunità o d'introduzione in deposito doganale, in zona franca (o in deposito franco), in regime di ammissione temporanea o di transito comunitario (procedura esterna) ai fini di una successiva esportazione :
- termini ;
 - controlli, identificazione delle merci ;
 - controlli, identificazione dei prodotti compensatori (o delle merci tal quali nel caso del sistema della sospensione) con riguardo alle descrizioni e alle condizioni figuranti nell'autorizzazione ;
 - controlli particolari in caso di utilizzazione della compensazione per equivalenza e/o dell'esportazione anticipata ;
 - metodi di cooperazione amministrativa nel caso di introduzione in deposito doganale (o in zona franca), in regime di ammissione temporanea o di transito comunitario (procedura esterna) ai fini dell'esportazione fuori del territorio doganale della Comunità ;
 - le tre procedure semplificate per la realizzazione delle destinazioni doganali dianzi esaminate.
- 13.4. Nuovo vincolo al regime di perfezionamento attivo nello stesso Stato membro o in un altro.
- 13.5. Immissione in libera pratica di prodotti compensatori o di merci tal quali (sistema della sospensione) :
- immissione in libera pratica di prodotti secondari (compresi i residui e i rottami) ;
 - circostanze che giustificano l'immissione in libera pratica dei prodotti compensatori principali e loro nesso con il pagamento degli interessi compensativi ;
 - autorizzazione globale di immissione in libera pratica eventualmente concessa e caso di prodotti immessi sul mercato comunitario (equivalente ad un'immissione in libera pratica) ;
 - applicazione delle misure di politica commerciale ;
 - tre procedure semplificate di immissione in libera pratica ;
 - distruzione o abbandono al pubblico erario ;
 - immissione in libera pratica nel caso del regime della trasformazione sotto controllo doganale.
14. APPURAMENTO DEL REGIME
- 14.1. Casi in cui si deve procedere alla ripartizione delle merci d'importazione fra i prodotti compensatori. I diversi metodi.
- 14.2. Conto(i) di appuramento e suo (loro) contenuto. Documenti giustificativi.
- 14.3. Globalizzazione mensile e trimestrale.
15. TASSAZIONE IN CASO DI NASCITA DELL'OBBLIGAZIONE DOGANALE
- 15.1. Caso di nascita dell'obbligazione doganale.
- 15.2. Tassazione « a monte » e tassazione « a valle » ; suoi limiti. Applicazione dell'elenco (norma proporzionale).
- 15.3. Applicazione degli interessi compensativi, in particolare principio su cui si basano tali interessi, tassi da utilizzare, periodo da prendere in considerazione, applicazione del sistema FIFO in caso di globalizzazione, casi di non applicazione.
- 15.4. Tassazione dei residui e dei rottami.
- 15.5. Tassazione in caso di perfezionamento passivo intermedio.
16. DOMANDA(E) DI RIMBORSO (SISTEMA DEL RIMBORSO)
- 16.1. Richiamo delle norme relative alla ripartizione.
- 16.2. Contenuto della domanda di rimborso. Documenti giustificativi.
17. SEMPLIFICAZIONI PROCEDURALI PER LE OPERAZIONI DI PERFEZIONAMENTO ATTIVO EFFETTUATE, A TALUNE CONDIZIONI, NEI LOCALI DEI DEPOSITI DOGANALI DI TIPO A, C E D OPPURE IN UNA ZONA FRANCA O IN DEPOSITO FRANCO
18. REGIME PARTICOLARE DI PERFEZIONAMENTO ATTIVO PER L'ESPORTAZIONE DELLE PASTE ALIMENTARI NEL QUADRO DELL'ACCORDO CEE-USA

*ALLEGATO II***Programma specifico : regime dell'ammissione temporanea**

1. ASPETTI GENERALI
 - 1.1. Giustificazioni economiche del regime, nei confronti degli importatori di paesi non membri della CEE e degli operatori economici comunitari.
 - 1.2. Implicazioni del regime sul piano internazionale : importanza e portata delle convenzioni internazionali.
 - 1.3. Le grandi categorie di merci contemplate dal regime in funzione della normativa comunitaria e in funzione dei principi che disciplinano il vincolo al regime.
2. CONTENITORI
 - 2.1. Concessione del regime e vincolo al regime.
 - 2.1.1. Principio : assenza di formalità per i contenitori omologati o no per il trasporto sotto suggellamento doganale e provvisti di marchi.
 - 2.1.2. Eccezione : concessione del regime su autorizzazione per gli altri contenitori, se i contenitori che ne sono oggetto possono essere identificati all'atto della loro riesportazione.
 - 2.2. Modalità di permanenza sotto il regime (termine, utilizzazione in traffico interno, misure di sorveglianza e di controllo).
 - 2.3. Appuramento normale del regime (riesportazione, vincolo ad altro regime doganale o introduzione in zona franca), oppure appuramento « eccezionale » (immissione in libera pratica, distruzione o abbandono).
3. MEZZI DI TRASPORTO
 - 3.1. Tipi di mezzi di trasporto che possono beneficiare del regime.
 - 3.2. Mezzi di trasporto per uso professionale : definizione e modalità di impiego.
 - 3.2.1. Mezzi di trasporto stradale.
 - 3.2.2. Mezzi di trasporto ferroviario.
 - 3.2.3. Mezzi di trasporto aereo.
 - 3.2.4. Mezzi di trasporto marittimo.
 - 3.2.5. Palette.
 - 3.3. Mezzi di trasporto per uso privato : definizione e modalità di impiego.
 - 3.3.1. Mezzi di trasporto stradale (automezzi, animali da sella o da traino).
 - 3.3.2. Mezzi di trasporto aereo (aerei da turismo).
 - 3.3.3. Mezzi di trasporto marittimo (imbarcazioni da diporto).
 - 3.4. Concessione del regime e vincolo al regime.
 - 3.4.1. Principio : assenza di formalità.
 - 3.4.2. Eccezione : espletamento di formalità in caso di serio rischio di non rispetto dell'obbligo di riesportazione.
 - 3.4.3. Caso particolare : le palette il cui regime ricalca quello dei contenitori (vedi i punti 2.1.1 e 2.1.2).
 - 3.5. Modalità di permanenza nel territorio doganale della Comunità con riguardo ai termini.
 - 3.6. Appuramento normale del regime (riesportazione, vincolo ad altro regime doganale o introduzione in zona franca), appuramento particolare (compensazione per equivalenza per i mezzi di trasporto ferroviario e le palette) e appuramento « eccezionale » (immissione in libera pratica, distruzione o abbandono).
4. ALTRE MERCI
 - 4.1. Sistemi di ammissione temporanea.
 - 4.1.1. Ammissione temporanea in esonero totale da dazi e tasse.
 - 4.1.1.1. Per determinate merci e determinati impieghi.

- 4.1.1.2. Quando l'ammissione temporanea si effettua in situazioni particolari senza alcuna incidenza economica.
- 4.1.1.3. Quando uno Stato membro decide di concederla a determinate condizioni.
- 4.1.2. Ammissione temporanea in esonero parziale :
 - 4.1.2.1. applicabile negli altri casi,
 - 4.1.2.2. esclusioni, che hanno l'effetto di vietare qualsiasi vincolo al regime dell'ammissione temporanea per cui le merci devono essere immesse in libera pratica :
 - prodotti consumabili,
 - merci la cui utilizzazione rischia di arrecare pregiudizio all'economia comunitaria, in particolare a motivo della loro longevità economica rispetto al termine di permanenza previsto.
- 4.2. Concessione del regime e il vincolo al regime.
 - 4.2.1. La concessione, subordinata a :
 - domanda,
 - autorizzazione, per la quale le autorità competenti adottano tutte le misure che ritengono necessarie per garantire l'identificazione delle merci e il controllo della loro utilizzazione ; la concessione del regime è rifiutata quando tali autorità ritengano impossibile procedere all'identificazione delle merci o controllarne l'utilizzazione,
 - se del caso, alla procedura semplificata.
 - 4.2.2. Il vincolo presuppone :
 - 4.2.2.1. — formalità costituite :
 - dalla presentazione di una dichiarazione,
 - dall'accettazione di tale dichiarazione,
 - dalla possibilità di rettificarla,
 - dalla possibilità, per il servizio doganale, di visitare le merci e di identificarle ;
 - 4.2.2.2. — eventuale adeguamento dell'obbligo di presentare una dichiarazione scritta :
 - dispensa dalla dichiarazione scritta,
 - carnet ATA ;
 - 4.2.2.3. — costituzione di una garanzia.
 - 4.3. Permanenza delle merci :
 - controllo, in qualsiasi momento, dell'utilizzazione delle merci vincolate al regime, utilizzazione diversa da quella che ha permesso la concessione del regime che ha fatto sorgere l'obbligazione doganale,
 - termine di permanenza (24 mesi, salvo termini particolari),
 - trasferimento delle merci in ammissione temporanea senza appuramento del regime,
 - successivo vincolo al regime in parecchi Stati membri (fino al 31 dicembre 1992).
 - 4.4. Appuramento normale del regime (riesportazione, vincolo ad altro regime doganale o introduzione in zona franca) e appuramento « eccezionale » (immissione in libera pratica, distruzione).
 - 4.5. Modalità di tassazione.
 - 4.5.1. In caso di esonero parziale, in ragione del 3 % dell'aliquota di dazio per mese o frazione di mese nel corso dei quali la merce è vincolata al regime, con riscossione integrale dell'IVA.
 - 4.5.2. In caso di immissione in libera pratica : valutazione degli elementi alla data del vincolo al regime.

ALLEGATO III

Programma specifico : regime di transito

1. La circolazione delle merci da un punto ad un altro del territorio doganale delle Comunità : le norme applicate fino al 31 dicembre 1992, le norme applicate a decorrere dal 1° gennaio 1993 e la redazione definitiva di tali norme secondo le disposizioni del codice doganale comunitario da applicare a decorrere dal 1° gennaio 1994. Raffronto generale, in particolare per evidenziare la liberalizzazione delle merci comunitarie.
2. L'applicazione del regime alle merci non comunitarie e comunitarie in casi particolari. I diversi modi di circolazione delle merci sulla scorta di documenti internazionali (carnets TIR, ATA, ecc.).
3. L'attribuzione della natura comunitaria a tutte le merci che circolano all'interno del territorio doganale delle Comunità. I casi in cui l'attribuzione non è applicabile.
Le norme generali che riguardano le merci comunitarie e relative all'assenza di documenti e formalità doganali. Sintesi delle nuove norme 1993 che hanno consentito la liberalizzazione. Le deroghe.
4. Attraversamento di un paese terzo :
 - paesi EFTA ;
 - paesi non EFTA.
5. Le procedure di transito comunitario. Il DAU applicato al transito comunitario, le formalità alla partenza, in viaggio, all'arrivo. Raccolta delle dichiarazioni di transito e di esportazione. La fine del regime.
6. La semplificazione delle formalità alla partenza e a destinazione.
7. Le norme particolari relative ai trasporti aerei, marittimi e ad altri tipi di trasporto (vie navigabili interne, poste, ferrovie, grandi contenitori, ecc.).
8. I casi particolari in cui deve essere provato il carattere comunitario delle merci. I casi particolari di taluni trasporti via mare. Le diverse giustificazioni del carattere comunitario delle merci.
9. La garanzia isolata, globale e forfettaria.
Esenzioni da garanzia.
10. Infrazioni e irregolarità.
11. Il « transito comune ».

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'11 dicembre 1992

che stabilisce le disposizioni d'applicazione della decisione 91/341/CEE del Consiglio che adotta un programma di azione comunitaria in materia di formazione professionale dei dipendenti delle dogane (programma Matthaëus)

(93/23/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la decisione 91/341/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1991⁽¹⁾, che adotta un programma di azione comunitaria in materia di formazione professionale dei dipendenti delle dogane (programma Matthaëus) (qui di seguito denominata « Decisione Matthaëus »), in particolare l'articolo 9,

considerando che occorre stabilire le modalità applicative degli scambi di funzionari tra le amministrazioni nazionali e dei seminari di formazione di cui all'articolo 4, lettere a) e b), della predetta decisione;

considerando che l'organizzazione di questi scambi deve soddisfare talune condizioni per garantire all'operazione la massima efficacia e permetterle di conseguire gli obiettivi del programma Matthaëus;

considerando che occorre stabilire quali funzionari possano partecipare agli scambi e la durata dei medesimi;

considerando che occorre prevedere la preparazione, l'organizzazione e l'attuazione degli scambi e stabilire il ruolo sia degli Stati membri che della Commissione;

considerando che occorre valutare le azioni intraprese dagli Stati membri per predisporre una formazione linguistica per i funzionari candidati ad uno scambio;

considerando che la definizione di queste modalità applicative è indispensabile per il buon esito delle operazioni di scambio di funzionari tra le amministrazioni nazionali e, di conseguenza, del programma Matthaëus;

considerando che i seminari devono formare oggetto di una programmazione annua che ne permetta l'organizzazione e lo svolgimento nel corso dell'intero anno;

considerando che occorre adottare talune disposizioni finanziarie indispensabili per organizzare i trasferimenti di fondi tra la Commissione e gli Stati membri con riguardo sia agli scambi di funzionari sia ai seminari;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 9 della decisione Matthaëus,

⁽¹⁾ GU n. L 187 del 13. 7. 1991, pag. 41.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La presente decisione stabilisce talune disposizioni d'applicazione della decisione Matthaëus relative:

- all'organizzazione degli scambi di funzionari,
- all'organizzazione dei seminari,
- alle modalità di pagamento, da parte della Commissione, delle spese relative agli scambi e ai seminari.

Articolo 2

Ciascuna amministrazione doganale designa un coordinatore Matthaëus (qui di seguito denominato coordinatore nazionale) responsabile di tutte le attività Matthaëus, in particolare dell'attuazione degli scambi di funzionari tra Stati membri e dell'organizzazione dei seminari.

Articolo 3

Spetta alla Commissione, coordinare a livello comunitario, tutte le attività del programma Matthaëus in collaborazione con i coordinatori nazionali.

TITOLO I

SCAMBI DI FUNZIONARI

Capitolo I

Funzionari oggetto di scambio

Articolo 4

Conformemente al punto 1 dell'allegato I della decisione Matthaëus per « funzionari incaricati dell'applicazione del diritto comunitario » si intendono tutti i funzionari che espletano le loro funzioni nelle amministrazioni doganali degli Stati membri nonché i funzionari che applicano il diritto doganale nell'ambito delle amministrazioni centrali e regionali.

- Allegato 3 -

N. L 16/14

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

25. 1. 93

Articolo 5

Le eccezioni di cui al punto 3, secondo comma, dell'allegato I della decisione Matthaëus possono essere temporaneamente applicate, in particolare quando lo Stato membro ospitante accetti di accogliere un funzionario che non conosca molto bene la lingua del paese, a patto tuttavia che disponga di una sufficiente conoscenza di una lingua veicolare della Comunità.

Capitolo II

Durata degli scambi*Articolo 6*

La durata normale degli scambi è di quattro settimane. Periodi di scambio di durata differente possono essere concordati tra la Commissione e gli Stati membri interessati.

Capitolo III

Organizzazione degli scambi*Articolo 7*

Al più tardi nel corso del mese di settembre di ogni anno la Commissione stabilisce il numero di fasi, le rispettive date d'inizio e di fine e il numero di funzionari da scambiare, per Stato membro, nel corso di ciascuna fase dell'anno successivo.

Articolo 8

Sei settimane prima dell'inizio di ciascuna fase ogni coordinatore nazionale invia alla Commissione l'elenco dei funzionari che la sua amministrazione propone per uno scambio, accompagnato dai formulari di candidatura completati dai funzionari nel momento in cui chiedono di partecipare ad uno scambio.

L'elenco di cui sopra deve recare, oltre al nome dei partecipanti, i paesi e gli uffici in cui intendono recarsi.

Articolo 9

Il funzionario oggetto di scambio compila, al suo ritorno e al più tardi nel giro di quattro settimane, una scheda di valutazione che dev'essere vistata dal superiore gerarchico ed essere successivamente trasmessa al coordinatore nazionale.

Ciascun coordinatore nazionale invia alla Commissione, alla fine di ogni mese, tutte le schede di valutazione, compilate dai funzionari della sua amministrazione, ricevute nel corso del mese precedente, corredate, all'occorrenza, delle sue osservazioni.

Capitolo IV

Obblighi degli Stati membri*Articolo 10*

Ciascun coordinatore nazionale informa la Commissione quando, in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2, della

decisione Matthaëus, il suo Stato limiti, a titolo generale, la portata dell'autorizzazione concessa ai funzionari oggetto di scambio di espletare le formalità relative agli atti loro assegnati.

Articolo 11

Ai sensi del punto 6 dell'allegato I della decisione Matthaëus, ciascun coordinatore nazionale fornisce alla Commissione, entro il 31 dicembre di ogni anno, un documento in cui sono indicate tutte le azioni di formazione linguistica intraprese.

Questo documento deve recare, in particolare, il numero di ore consacrate a questa formazione ed i relativi importi, in moneta nazionale, nonché il numero di funzionari che vi hanno partecipato e le lingue in causa.

TITOLO II

SEMINARI DI FORMAZIONE*Articolo 12*

La Commissione predispone, in collaborazione con gli Stati membri, il programma dei seminari che saranno organizzati nel corso dell'anno, tenendo conto delle domande degli Stati membri.

Nell'elaborazione di questo programma, si può tener conto dei suggerimenti avanzati dagli ambienti economici ed universitari.

Il programma determina:

- le priorità dell'anno in materia di seminari;
- i termini dei seminari;
- il luogo di svolgimento dei seminari, presso la Commissione o in uno degli Stati membri.

Indica ugualmente se la natura dei termini permette l'applicazione dell'allegato II, punto 2, ultimo comma della decisione Matthaëus, così come il numero previsto dei partecipanti degli Stati membri.

Il programma è presentato al comitato all'inizio di ogni anno.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Capitolo I

Scambi*Articolo 13*

Prima dell'inizio di ogni fase e al più tardi una settimana dopo aver ricevuto l'elenco di cui all'articolo 8 la Commissione provvede a versare in ecu, a titolo di anticipo, i fondi necessari per l'azione di scambio sui conti indicati dagli Stati membri.

- Allegato 3 -

25. 1. 93

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

N. L 16/15

Non appena ricevuti i fondi di cui sopra, ogni Stato membro è tenuto a darne comunicazione alla Commissione secondo il modulo figurante nell'allegato I.

Articolo 14

Allo scopo di regolarizzare gli anticipi versati, al più tardi un mese dopo la fine di ciascuna fase di scambio, ogni Stato membro deve inviare alla Commissione un riepilogo, in ecu, delle somme effettivamente spese, indicando anche il nome dei funzionari che hanno formato oggetto di scambio.

Capitolo II

Seminari*Articolo 15*

La Commissione versa a titolo di anticipo, per gli Stati membri che ne fanno domanda, alle stesse date e secondo le modalità previste per le fasi di scambio, in base al programma stabilito conformemente all'articolo 12, i fondi necessari al pagamento dei funzionari che parteciperanno ai seminari.

Non appena ricevuti i fondi di cui sopra, ogni Stato membro è tenuto a darne comunicazione alla Commissione secondo il modulo figurante nell'allegato II.

Articolo 16

Allo scopo di regolarizzare gli anticipi versati, al più tardi un mese dopo la fine di ciascuna fase di scambio, ogni Stato membro deve inviare alla Commissione un riepilogo, in ecu, delle somme effettivamente spese, indicando

anche il nome dei funzionari che hanno formato oggetto di scambio.

Capitolo III

Disposizioni comuni*Articolo 17*

Gli Stati membri provvederanno a convertire in ecu, sulla base dell'Info ecu trasmesso loro dalla Commissione ogni mese, i consuntivi delle spese effettivamente sostenute di cui agli articoli 14 e 16.

Articolo 18

Qualora gli Stati membri abbiano riscosso un importo in eccedenza, dopo la regolarizzazione in conformità degli articoli 14 e 16, tale importo sarà considerato come un anticipo per i futuri seminari o le future fasi di scambio. In caso contrario la Commissione provvederà, al più presto al versamento dell'importo mancante.

Se entro due mesi dalla fine di ciascuna fase di scambi o di seminari, gli Stati membri non avessero ancora operato la regolarizzazione di cui agli articoli 14 e 16, la Commissione potrebbe chiedere il rimborso degli anticipi mediante ordine di pagamento.

Articolo 19

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 1992.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

- Allegato 3 -

N. L 16/16

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

25. 1. 93

ALLEGATO 1

PROGRAMMA MATTHAEUS

FASE N.

RICEVUTA

STATO MEMBRO :

AMMINISTRAZIONE RESPONSABILE :

INDIRIZZO :

TELEFONO : TELEFAX :

NOME DEL RESPONSABILE DELLA GESTIONE DEGLI STANZIAMENTI MATTHAEUS :

.....

QUALITÀ/FONZIONI :

.....

Certifico aver ricevuto sul conto n.

aperto presso la banca la cui

sede di trova a, la

soma di ECU,

prevista a titolo di anticipo per la liquidazione delle spese sostenute dalla mia Amministrazione per la
realizzazione della fase.

Fatto a, addì 19...

.....
(Firma)

Da trasmettere non appena il versamento è accreditato
 al capo divisione — DG XXI/A/4
 Commissione delle Comunità europee
 200, rue de la Loi
 B-1049 Bruxelles

ALLEGATO II

PROGRAMMA MATTHAEUS

FASE N.

Seminari 1993

RICEVUTA

STATO MEMBRO :

AMMINISTRAZIONE RESPONSABILE :

INDIRIZZO :

TELEFONO : TELEFAX :

NOME DEL RESPONSABILE DELLA GESTIONE
DEGLI STANZIAMENTI MATTHAEUS :

.....

QUALITÀ/FUNZIONI :

.....

Certifico aver ricevuto sul conto n.

aperto presso la banca la cui

sede di trova a la

somma di ECU,

prevista a titolo di anticipo per la liquidazione delle spese sostenute dalla mia Amministrazione per la partecipazione di suoi funzionari ai seminari Matthaeus.

Fatto a, addì 19...

.....
(Firma)

Da trasmettere non appena il versamento è accreditato

al capo divisione — DG XXI/A/4
Commissione delle Comunità europee
200, rue de la Loi
B-1049 Bruxelles

40

ISSN 0254-1505

COM(93) 340 def.

DOCUMENTI

IT

02

N. di catalogo : CB-CO-93-375-IT-C

ISBN 92-77-58026-7

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
L-2985 Lussemburgo